



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **7** Del **30-03-2016**

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 10:15 nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA	Presente
GALOTTA ANTONIO	Presente
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA	Presente
APPELLA ANGIOLINO	Presente
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA	Presente
DI NOIA SALVATORE	Presente
MALASPINA MARIA	Presente
PUGLIESE LUCIO	Presente
DI PACE MARIA	Presente

	e
Toma Silvio	Present e
PESCE ANTONELLA	Present e
FANTINI ROBERTO	Present e
La Grotta Anna Felicia	Present e

presenti n. 13

assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott. **Andrea LA ROCCA**.

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall' avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016”**

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a quella contabile espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Finanziaria , Dott. Maria Antonietta MERLINO;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 705 (disciplina Generale componenti TARI e TASI).

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D.L.gs 267/00 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo , termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno.;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 pubblicato nella G.U n. 55 in data 07/03/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

dato atto,altresì, che:

l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (L. n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015), la quale prevede in materia di Tasi :

- a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
- b) Comma 14 lettera c) riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c) al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: omissis... *“ Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”* .. omissis;
- c) il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2016;
- d) il comma 28, che stabilisce: omissis...*“ per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati , i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015,nella stessa misura applicata per l'anno 2015”* omissis;

VISTO lo Statuto comunale;

Su iniziativa del Sindaco

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di confermare anche per l'anno 2016 le stesse aliquote per l'applicazione della componente TASI già stabilite per l'anno 2015
3. di determinare, quindi, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) **anno 2016** :
 - **ALIQUOTA 1,50 per mille**
(abitazione principale nelle categorie catastali da A/1,A/8 e A/9, e relative pertinenze)
Aree edificabili ed altri immobili
 - **ALIQUOTA 1,00 per mille**
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')

- **ALIQUOTA 1,50 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)
- **AREE SCOPERTE ESENTI**

Di stabilire le seguenti detrazioni nella misura del 15% per cento nel caso di:

1. Abitazione principale e pertinenze della stessa;
2. Dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; (comodato d’uso gratuito ai sensi della L. 208/2015 art. 1 comma 10 lettera b)
3. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
4. abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale o discontinuo.
5. abitazione occupate da un unico soggetto.
6. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
7. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 e dal D.L.n.16 del 06/03/2014, fissata per il solo anno 2014 al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille.
8. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura **del 20% per cento** dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

9. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per l'unità immobiliare classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

10. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- MISSIONE 10 Illuminazione pubblica **€ 163.002,00**
- MISSIONE 12 servizio necroscopico e cimiteriale **€ 40.751,00**
- MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza **€ 262.477,00**

11. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 05 del 30.03.2016;

12. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
MERLINO MARIA ANTONIETTA

Il Sindaco, dopo aver illustrato l'argomento, nel prendere atto dell'ampia discussione che si è tenuta per l'argomento precedente e della dichiarazione di voto resa dal capogruppo di minoranza, Silvio TOMA, chiede al consiglio comunale di votare per l'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

UDITO l'intervento del Sindaco;

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:

- Presenti.....n. 13 (tredici)
- Voti favorevoli....n. 09 (nove)
- Astenuti..n. 04 (quattro) (TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

D E L I B E R A

1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa anch'essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:

- Presenti.....n. 13 (tredici)
- Voti favorevoli....n. 09 (nove)
- Astenuti..n. 04 (quattro) (TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE-FINANZIARIA**

**Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dr. Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA

**che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal 06-04-2016 al 21-
04-2016**

Nr. _____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, li _____

La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 16-04-2016 :**

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea LA ROCCA